



PNC Fondo complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021).

LOTTO 9

Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana (PREU) di n°48 alloggi EPR al Rione Parco in Avellino (CIG 9569390E6E - CUP F39J21018550008).

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione Servizio/Settore/Ufficio responsabile **ACER Campania – Area Informatica e Servizi Generali**

Indirizzo C.A.P. **Via Domenico Morelli n°75 - 80121**

Località/Città/Provincia **Napoli**

Telefono **0817973119**

Posta elettronica certificata (PEC): **acercampania@legalmail.it**

Indirizzo Internet (URL) **www.acercampania.it**

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione IV)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione X)

I.2) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento

- Procedura di gara autorizzata con Determina del Direttore Generale in data 28/12/2022 R.U. n°2007, pubblicata sul profilo committente dell’Ente alla Sezione Bandi di Gara e Contratti al seguente link:
<https://www.acercampania.it/index.php/ricerca-bandi/?action=visatto&eid=559>
- Fonte di finanziamento: Fondi PNC (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica validato con verbale del 24/11/2022 ed approvato con Determina ATEC in data 19/12/2022 R.U. n°1954

I.3) Pubblicazione avviso di preinformazione con indizione di gara

L’avviso di preinformazione con indizione di gara è stato così pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 23/12/2022;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Contratti Pubblici) n°152 del 30/12/2022;
- profilo di committenza della stazione appaltante: **www.acercampania.it**;
- piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: **https://acercampania.tuttogare.it**
- Corriere dello Sport e Tuttosport in data 05/01/2023
- Corriere dello Sport Ed. Campania e Il Giornale ed. CentroSud in data 07/01/2023;
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°6 del 23/01/2023;
- sito informatico **www.serviziopubblici.it** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara.



I.4) Data e luogo di svolgimento della gara

Lo svolgimento della prima fase di gara, inerente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, avverrà in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement in data **08/03/2023** alle ore **14:00**.

Come disciplinato dall'art. 8, comma 1, della Legge n°120/2020, ai sensi dell'art. 61, comma 6, del Decreto Legislativo n°50/2016, i concorrenti ammessi a presentare offerta avranno a disposizione un termine non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione della stazione appaltante, stante l'urgenza di rispettare le stringenti scadenze del cronoprogramma PNC, pena la perdita del finanziamento.

Come previsto dall'avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo n°50/2016, qualora i concorrenti in possesso dei requisiti siano in numero superiore a cinque, si procederà a sorteggiare i cinque operatori economici da invitare a presentare offerta. Il sorteggio avverrà mediante specifica funzione della piattaforma TUTTOGARE, integralmente automatica e senza possibilità di intervento da parte degli operatori.

I.5) Termine di presentazione delle istanze di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire sulla piattaforma telematica entro le ore **12:00** del giorno **08/03/2023**.

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

II.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente lotto di appalto consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana (PREU) di n°48 alloggi EPR al Rione Parco in Avellino.

Relativamente alla progettazione si specifica quanto segue:

- l'appaltatore dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori; per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione; sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite da ACER;
- ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Decreto Legislativo n°50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge;
- in ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Decreto Legislativo n°50/2016, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n°256).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Decreto Legislativo n°50/2016.

II.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento dell'incarico è di:

- **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva;
- **25 (venticinque)** giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva;
- **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell'Agenzia.

SEZIONE III - LAVORAZIONI E IMPORTI A BASE D'APPALTO

III.1) Importi a base di gara

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e professionali; pertanto, le prestazioni vanno eseguite sinergicamente essendo tra esse correlate in modo sistematico e interdipendente, sia per tipologia che per modalità e coordinamento di esecuzione.



Lavori a base d'asta	7.973.738,49 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	431.492,50 €
TOTALE LAVORI	8.405.230,99 €
Onorario per progettazione definitiva	227.337,79 €
Onorario per progettazione esecutiva	199.046,69 €
	426.384,48 €
TOTALE A BASE D'ASTA	8.831.615,47 €

Tutti gli importi a base di gara sono al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti.

CLASSI E CATEGORIE PER LE LAVORAZIONI

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo €	%	Prev - Scorp	Subappaltabile
OG1	Edifici civili	V	5.154.303,32 €	61,32	Prevalente	Si (max 49,99%)
OS21	Strutture speciali	IV	2.619.513,26 €	31,16	Scorporabile	Si
OS28	Impianti termici	II	421.645,68 €	5,02	Scorporabile	Si
OS30	Impianti elettrici	I	209.768,73 €	2,50	Scorporabile	Si
TOTALE LAVORI			8.405.230,99 €	100,00		

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento. Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n°50/2016, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 1.665.784,89.

CLASSI E CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE

Descrizione servizio	CPV	Onorario professionale	%	Tipologia prestazione
Progetto definitivo	71340000-3	227.337,79 €	53,32	Principale
Progetto esecutivo		199.046,69 €	46,68	Secondario
		426.384,48 €	100,00	

Tabella Z-1 del D.M. 17/01/2016			Importo	Prestazione (art. 48, comma 2, D. Lgs. 50/2016)
Categoria	Id Opere	Grado di complessità		
Edilizia esistente	E.20	0,95	5.154.303,32 €	Principale
Strutture speciali	S.06	1,15	2.619.513,26 €	Secondaria
Impianti termici	IA.02	0,85	421.645,68 €	Secondaria
Impianti elettrici	IA.03	1,15	209.768,73 €	Secondaria
TOTALE PROGETTAZIONE			8.405.230,99 €	

Per il dettaglio analitico della base d'asta si rimanda alla parcella determinata secondo la tariffa professionale approvata con D.M. 17/06/2016, recante tutti gli elementi di stima ai quali deve riferirsi il concorrente per la formulazione della propria offerta di gara e per i requisiti di partecipazione alla gara.

I progetti dovranno essere redatti con le modalità e la documentazione previste dal Decreto Legislativo n°50/2016 e dal D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti. È onere del progettista eseguire a proprio carico le indagini, incluse quelle geologiche, i rilievi, le prove specialistiche, e reperire tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rispettando i tempi



contrattuali previsti. Qualora il professionista singolo o associato (RTP) aggiudicatario della presente gara non potesse svolgere dette indagini direttamente potrà affidarle in subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016.

III.2) Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Decreto Legislativo n°50/2016, con le modifiche introdotte dall'art. 49, comma 2, del D.L. n°77 del 31/05/2021 convertito in Legge n°108/2021, che introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti, a partire dal 01/11/2021, di indicare nei documenti di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, in considerazione di specifici elementi menzionati dallo stesso art. 49, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n°50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

Pertanto, i lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- categoria prevalente senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria;
- categorie scorporabili senza alcuna limitazione.

Non è ammesso il subappalto per il servizio di progettazione, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Decreto Legislativo n°50/2016

SEZIONE IV - DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto:

- Progetto di fattibilità tecnico economica
- Bando, disciplinare e modulistica

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
- Bando-disciplinare di gara;
- Progetto di fattibilità tecnica economica;
- Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

IV.2) Consultazione, acquisizione ed utilizzo dei dati personali

A norma dell'art. 74, comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, il presente disciplinare di gara, la modulistica da produrre a corredo dell'offerta e gli elaborati di gara sono disponibili e scaricabili dalla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>



In base alla normativa vigente sul diritto d'autore, ACER è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Il concorrente autorizza l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell'Ente.

IV.3) Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n°120 del 11/09/2020, il concorrente non è obbligato a prendere visione dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, poiché il progetto a base di gara ha tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta.

Non è previsto alcun sopralluogo congiunto presso i luoghi interessati dalle lavorazioni, che sono ispezionabili autonomamente.

Non è previsto il rilascio dell'attestato di sopralluogo obbligatorio.

Nel MODELLO B il concorrente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che possano avere influenza sull'esecuzione dell'appalto.

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

Si rammenta che, pena esclusione dalla procedura di gara, non è possibile modificare la forma di partecipazione indicata nell'istanza di adesione all'avviso di preinformazione pubblicato sulla GURI n°152 del 30/12/2022, né sostituire gli operatori economici individuati.

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Tutte le comunicazioni inoltrate ai concorrenti mediante la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE si intendono validamente notificate anche alle eventuali mandanti, consorziate, ausiliarie e sub-appaltatrici comunque costituite.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa, *altresì*, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n°165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge n°90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n°114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai



sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull'Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo n°50/2016, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente sezione è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E. e contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo n°50/2016*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Decreto Legislativo n°50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Decreto Legislativo n°50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n°50/2016, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo n°50/2016 (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:



- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

SEZIONE VI - IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo n°50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n°165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016. Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto-legge n°77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°108 del 29/07/2021, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n°198 del 11/04/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- **A tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n°68 del 12/03/1999.

In base alle *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* pubblicate in Gazzetta Ufficiale n°309 del 30/12/2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale; si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore *costruzioni*, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra, si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del Decreto-legge n°77/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per



la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto-legge n°77 del 31/05/2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n°77/2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

VI.2) Requisiti speciali e mezzi di prova

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- a) professionisti singoli o associati;
- b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni. L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Decreto Legislativo n°50/2016;
- il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).



Dimostra requisiti di progettazione con:

- incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d bis) e f) del Decreto Legislativo n°50/2016;
- incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo n°50/2016; in questo caso per il sub raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

VI.3) Requisiti e capacità specifiche per i lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n°50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Decreto Legislativo n°50/2016, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie richieste dal presente bando-disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di



esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VI.4) Requisiti di idoneità dei progettisti

Ai fini dell'ammissione a gara i concorrenti dovranno possedere, in proprio ovvero tramite progettisti "Indicati o Associati", i requisiti di progettazione di seguito riportati:

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Decreto Legislativo n°50/2016 in possesso dei requisiti elencati ai successivi paragrafi;
- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 Decreto Legislativo n°50/2016 uno dei soggetti indicati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Decreto Legislativo n°50/2016, in possesso dei requisiti di progettazione elencati ai successivi paragrafi;

Il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti associati o indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7, del Decreto Legislativo n°50/2016.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **Requisiti di qualificazione** definiti dal regolamento adottato con D.M. 2 dicembre 2016 n°263 secondo la forma, singola o associata, in cui il concorrente partecipa alla gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]* **Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, in corso di validità, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara le quali devono essere annoverate nel certificato camerale nella declaratoria della "attività principale o prevalente" esercitata presso la sede legale, atteso che solo tale attività qualifica l'operatore economico ai fini dell'idoneità professionale. Tuttavia, in ossequio al principio del favor participationis, l'operatore economico che non sia qualificato per l'attività prevalente, può comunque avvalersi, per la comprova della propria idoneità professionale, delle attività primarie esercitate presso sedi secondarie o delle attività secondarie ovunque esercitate, risultanti dal certificato camerale, purché, a pena di esclusione, dimostri di aver svolto effettivamente tali attività coerenti con l'oggetto dell'appalto nell'ultimo decennio precedente alla data del bando di gara attraverso apposita dichiarazione da rendere nel DGUE parte IV quadro C punto 1b) da compilare per un periodo non superiore al decennio. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n°973/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n°57/2017 con delibera n°138/2018).

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista o i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

- **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto o dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico, compreso, per le società di ingegneria, anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o



architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la prestazione dei servizi in appalto sono necessarie le seguenti abilitazioni all'esercizio della professione, in ordine alle specifiche attività previste, meglio dettagliate nell'acclusa parcella professionale predisposta per determinare il corrispettivo a base d'asta:

- abilitazione alla professione di ingegnere iscritto alla Sezione A, settore a "civile e ambientale" (ex art. 45 del DPR 5/6/2001 n. 328) dell'albo professionale degli ingegneri;
- abilitazione alla professione di architetto iscritto alle Sezioni A, settore a "architettura" (ex art. 15 del DPR 5/6/2001 n. 328) dell'albo professionale degli architetti;
- abilitazione alla professione di geologo con iscrizione all'Albo professionale dei geologi.

Per le attività accessorie minori, ricomprese nell'acclusa specifica dell'onorario professionale, per le quali è sufficiente un'abilitazione di livello inferiore, qualora il concorrente le assegni a uno o più professionisti, facenti parte del proprio organico o attraverso altri strumenti ammessi dal presente disciplinare, i soggetti designati a svolgere tali mansioni e a firmarne i rispettivi atti progettuali devono essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione secondo le vigenti norme in materia di ordinamenti professionali.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, **l'elenco nominativo dei professionisti**, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), ove indicare i dati anagrafici e professionali dei soli soggetti firmatari del progetto e degli altri atti tecnici da produrre per i servizi in appalto – e perciò esclusi i collaboratori, i coordinatori, i consulenti e coloro che non firmano gli elaborati tecnici –, la posizione di ciascuno di essi nella struttura dell'offerente (con riferimento alle figure di cui alle Linee Guida ANAC n°1 del 14/09/2016, Parte IV paragrafo 2.2.2.1 lettere d) ed e)) e le rispettive prestazioni loro assegnate. Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5 del Decreto Legislativo n°50/2016; per le società di ingegneria va indicato anche il direttore tecnico, o altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti del direttore tecnico, delegato dalla società per l'approvazione e la controfirma degli elaborati tecnici.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2008. Il concorrente indica, nell'elenco nominativo dei professionisti, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi eseguiti per committenti privati, si acquisisce:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione eseguita;
- o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei contratti stipulati con privati e delle rispettive fatture di pagamento quietanzate.

Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti

- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lettera vvvv) del Decreto Legislativo n°50/2016, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico, per un importo non inferiore a 1,50 volte



l'importo massimo a base di gara ovvero **pari ad almeno euro 639.576,72** al netto di oneri previdenziali ed IVA. Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione all'entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 83 del Decreto Legislativo n°50/2016 e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

Ai fini della determinazione del fatturato vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nei tre esercizi finanziari di riferimento (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del favor participationis, la parte dei servizi svolta e ultimata nei tre anni di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al triennio considerato. Quindi, i servizi non ancora ultimati nei tre esercizi finanziari di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel triennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini del fatturato non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel triennio considerato, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nelle tre annualità, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Decreto Legislativo n°50/2016:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Decreto Legislativo n°50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti

- **Esecuzione negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi di ingegneria e di architettura**

Il concorrente deve possedere un'esperienza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto da dimostrare attraverso l'esecuzione, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lettera vv) del Decreto Legislativo n°50/2016 – relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi in appalto, secondo l'acclusa parcella professionale predisposta per determinare il corrispettivo a base d'asta – per i seguenti importi minimi di lavori pari ad almeno 1,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia esistente	E.20	5.154.303,32 €	7.731.454,98 €
Strutture speciali	S.06	2.619.513,26 €	3.929.269,89 €
Impianti termici	IA.02	421.645,68 €	632.468,52 €
Impianti elettrici	IA.03	209.768,73 €	314.653,10 €

- **Servizi di punta svolti nel decennio**

Per ciascuna delle seguenti classi e categorie di lavori uguali o analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli cui si riferiscono i servizi in appalto, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:



Categoria		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia esistente	E.20	5.154.303,32 €	3.092.581,99 €
Strutture speciali	S.06	2.619.513,26 €	1.571.707,96 €
Impianti termici	IA.02	421.645,68 €	252.987,41 €
Impianti elettrici	IA.03	209.768,73 €	125.861,24 €

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Circa i requisiti di esperienza decennale riferita ai due servizi di punta di cui al precedente punto i), si chiarisce che vanno considerati i servizi per lavori analoghi a quelli oggetto di appalto.

L'individuazione dei "lavori analoghi" è determinata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n°1, approvate con Delibera n°417 del 15/05/2019:

Per le opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità", nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come definito dalla tabella Z-1 della tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016.

Per le opere inquadrabili nelle altre categorie è necessaria l'appartenenza alla medesima destinazione funzionale, come definita dalla tabella Z-1 della tariffa professionale di cui al D.M. 17/06/2016, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

Circa i requisiti di esperienza decennale riferita ai servizi di cui ai precedenti punti h) e i), si chiarisce che vanno considerati esclusivamente i contratti eseguiti, ovvero già regolarmente ultimati, e non quelli in corso. Pertanto, i servizi oggetto di valutazione devono essere quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (o per un periodo inferiore in base alla data di costituzione o all'avvio di attività dell'operatore economico), ovvero, in ossequio al principio del favor participationis, la parte dei servizi svolta e ultimata nel decennio di riferimento benché i servizi siano iniziati in epoca precedente al decennio di validità. Quindi, i servizi non ancora ultimati nel decennio di riferimento, seppure iniziati in tale periodo, non possono essere considerati, neanche per la parte di essi già svolta nel decennio. A ogni buon fine, si chiarisce che per "servizi ultimati" valutabili ai fini dei requisiti di gara non si intende la conclusione del rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e il committente, ma la mera ultimazione della prestazione professionale formalmente accettata dalla committenza; pertanto, se il contratto di prestazione preveda lo svolgimento di più servizi e solo alcuni di essi siano stati regolarmente ultimati nel decennio di validità, possono ritenersi ammissibili come requisito di gara soltanto quei servizi regolarmente conclusi nel termine decennale, rimanendo esclusi solo i servizi non completati. Inoltre, come predetto, la prestazione può ritenersi debitamente ultimata quando è formalmente conclusa e accettata dalla committenza; a tal uopo, l'accettazione della committenza deve essere provata con la documentazione indicata di seguito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Decreto Legislativo n°50/2016:

- in caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi eseguiti per committenti privati, mediante originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. È comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante esegue d'ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Indicazioni in caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda)

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;



- il requisito relativo alla Capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, costituita dal componente che svolge la prestazione principale;
- per quanto attiene ai requisiti di Capacità tecnica e professionale:
 - 1) elenco di servizi di ingegneria e architettura
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
 - 2) servizi di punta:
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Con riferimento al predetto requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento previsto dalle Linee Guida 1 Anac riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n°50/2016 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto Legislativo n°50/2016 e dell'art. 4 del DM MIT n. 263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Indicazioni per i consorzi stabili per la progettazione

I consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n°50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n°81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo n°50/2016, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche i requisiti delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. In ogni caso i requisiti connotati da *intuitu personae* (come l'esperienza professionale, i titoli di studio e quant'altro intimamente correlato a competenze personali e perciò intrasmissibili) in quanto tali non possono essere prestati dai consorziati al consorzio e viceversa, ma devono essere posseduti direttamente da chi esegue la prestazione in misura pro-quota corrispondente all'attività svolta.

Comunque, il requisito professionale relativo a ciascun servizio "di punta" non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero da colui, consorzio o singolo consorziato esecutore, che ha effettivamente eseguito in proprio il servizio medesimo.



SEZIONE VII - AVVALIMENTO

L'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Decreto Legislativo n°50/2016, si eleva a rango di principio generale nella disciplina degli appalti pubblici, e pertanto trova applicazione anche per i servizi di ingegneria e architettura (come già confermato dall'ex AVCP con delibera n°2 del 01/08/2012 e come previsto dall'art. 157, comma 1, del Decreto Legislativo n°50/2016 sebbene per gli appalti sopra soglia comunitaria).

Quindi, fatti salvi i divieti di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n°50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Decreto Legislativo n°50/2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali e alle esperienze professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguano direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n°267.

Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS21.

L'avvalimento in ogni caso non è ammesso per soddisfare i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla gara:

- 1) a norma dell'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, i requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- 2) a norma dell'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n°50/2016 e al precedente paragrafo 6.1. in quanto trattasi di requisiti connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" perché acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

Per i requisiti immateriali (certificazioni di qualità, ecc.) l'avvalimento è ammesso a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione o che legittima il possesso del requisito immateriale: per cui l'ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale/professionale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito.

Circa i requisiti di capacità economico-finanziaria correlati all'esperienza, alla pratica e alla maturità professionale dell'operatore economico (per es. fatturato specifico) si chiarisce che essi vanno intesi quale espressione della capacità tecnica e professionale del concorrente in quanto rappresentano di fatto la sua competenza esperienziale nel settore dell'appalto, all'infuori del fatturato globale che invece è espressione della solidità economico-finanziaria del concorrente: pertanto, in caso di avvalimento tali requisiti specifici non appartengono alla fattispecie del c.d. "avvalimento di garanzia" ma attengono al c.d. "avvalimento tecnico o operativo", il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta e adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché il suo impegno possa ritenersi effettivo.

Se l'ausiliaria ha avvalimenti esecutivi in corso deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, che i requisiti e le risorse prestati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli prestati al concorrente in gara o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la loro materiale disponibilità per il concorrente ausiliato per tutta la durata dell'avvalimento. La predetta causa di esclusione è legittimata dai principi indefettibili statuiti dall'art. 94 del Decreto Legislativo n°50/2016 – che al comma 1 lettera b) fa espressa menzione dell'art. 83 del c.c.p. il quale al comma 8 impone alla stazione appaltante "la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative" dei concorrenti – in ragione dei quali il concorrente deve possedere effettivamente i requisiti di gara, in punto di fatto e di diritto, e avere la concreta disponibilità delle risorse materiali e immateriali per eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione.

A norma dell'art. 89 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016, i servizi in appalto, che per la loro natura di tipo intellettuale si qualificano tutti come compiti essenziali, devono essere direttamente svolti dal concorrente, o in caso di RTC dal soggetto raggruppato cui essi sono attribuiti, e perciò non possono essere oggetto di avvalimento – fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del presente paragrafo – ma il concorrente, o il raggruppato, ne deve possedere i relativi requisiti di carattere economico, finanziario, professionale, tecnico e organizzativo.

L'ausiliaria deve:



- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6. del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti immateriali e le risorse materiali necessari di cui è carente il concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Decreto Legislativo n°50/2016, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione dall'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane. Il contratto di avvalimento deve essere presentato in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le sole prestazioni ammesse.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione ne dà comunicazione al RUP il quale impone per iscritto al concorrente di sostituire l'ausiliaria irregolare, assegnando per l'adempimento un termine congruo decorrente dal ricevimento dell'ingiunzione. Per la surroga il concorrente, entro detto termine, deve produrre i documenti di rito per l'avvalimento dell'ausiliaria subentrante (DGUE del concorrente rettificato con la nuova dichiarazione di avvalimento, DGUE e altre dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nuovo contratto di avvalimento, aggiornamento del PASSOE). In caso di inutile decorso del termine ingiunto, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga dello stesso da parte del concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SEZIONE VIII - PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E LEGALITÀ NEGLI APPALTI – ALTRI OBBLIGHI

VIII.1) Valutazione di impatto criminale – Legge Regionale n°3/2007

La Stazione Appaltante non ha ancora stipulato alcun Protocollo di Legalità con la competente Prefettura.

In ogni caso saranno integralmente applicabili le norme previste dal Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, pubblicato sulla GURI n°226 del 28/09/2011, come modificato dalla Legge n°161 del 17/10/2017.

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO G.

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

VIII.2) Clausole relative al finanziamento

Le fonti di finanziamento di questo intervento sono tre:

- finanziamenti PNC per euro 9.520.000,00;
- finanziamento MEF 2023 - Programmi di rigenerazione urbana Legge 145/2018 per complessivi euro 642.150,50 (Decreto Dirigenziale n°54 del 13/07/2022 - Annualità 2023);
- *rientro da Bonus Fiscali (sconto in fattura ovvero anticipazione da bilancio ente e recupero fiscale negli anni successivi) per euro 874.994,39 €.*



Con la partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico accetta che parte dell'opera (euro 874.994,39) venga finanziata utilizzando i bonus fiscali disponibili secondo la normativa vigente, da programmare fin dalle fasi di progettazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale n°8/2018, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore ad ACER, secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE IX - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

IX.1.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata **a corpo**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.2.

IX.2) Modalità di aggiudicazione

IX.2.1) Valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Decreto Legislativo n°50/2016

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione, fermo restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 per le offerte anormalmente basse:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE		Punteggi totali
OFFERTA TECNICA:		
A	Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	13
B	Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati	12
C	Qualità lavorazioni: miglioramento qualità e funzionalità opera, minor costo utilizzo e manutenzione	47
D	Clausole di premialità PNRR	8
TOTALE OFFERTA TECNICA		80
B	OFFERTA PREZZO	20
TOTALE		100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice che sarà nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016

La commissione giudicatrice verrà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte – ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016 - e sarà composta da n°3 (tre) componenti con idonea qualifica e competenza specifica nel settore oggetto del contratto, individuati nell'ambito del personale in organico della Stazione Appaltante, non essendo ancora operante l'Albo da istituire presso l'ANAC previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 95, comma 14-bis, del Decreto Legislativo n°50/2016 e in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida n°2 dell'ANAC, nel presente caso di appalto aggiudicato con il criterio per OEPV non sarà attribuito alcun maggior punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, meramente quantitative, rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico a base di gara. Sono ammesse unicamente le varianti richieste e definite nell'ambito del presente disciplinare di gara.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G comma a) punto 4, e comma b) del D.P.R. n. 207/2010, nonché secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida n°2 dell'ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°238 dell'11 ottobre 2016, mediante le seguenti formule:



Elementi qualitativi (offerta tecnica):

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Per ciascun sub-criterio di tipo discrezionale/qualitativo, i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti giudizi di valutazione:

GIUDIZIO	VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE
Ottimo	Offerta di elevato livello contenente proposte migliorative eccellenti difficilmente migliorabili	1,00
Buono	Offerta di buon livello contenente proposte migliorative decisamente interessanti	0,80
Sufficiente	Offerta di medio livello contenente proposte migliorative di discreto interesse	0,60
Mediocre	Offerta di livello non sufficiente contenente proposte migliorative di interesse minimo	0,40
Scarso	Offerta di livello minimo contenente proposte migliorative di nessun interesse	0,20
Insufficiente	Offerta di livello decisamente scarso contenente proposte migliorative irrilevanti o irrealizzabili	0,00

Per ciascun **SUB CRITERIO** per il quale non sia assegnato il valore massimo previsto **sarà applicata la procedura di riparametrazione**, assegnando il valore massimo al concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore e adeguando proporzionalmente i valori di tutti i concorrenti.

In ogni caso il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell'anomalia sarà quello effettivo conseguito da ciascuna offerta prima delle eventuali riparametrazioni riguardanti i singoli **sub criteri**.

Elementi quantitativi (offerta economica):

Il punteggio riguardante l'offerta economica verrà attribuito - in base a quanto indicato nelle Linee Guida n°2 di attuazione del Decreto Legislativo n°50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n°1005 del 21/09/2016 - secondo la seguente formula non lineare:

$$V_{(i)} = (R_i / R_{max})^a$$

dove:

$R_{(i)}$ = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$V_{(i)}$ = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

a = 0,60

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida - purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione - ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016.

IX.2.2) Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli stabiliti dall'art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3-bis e 8) del Decreto Legislativo n°50/2016. Resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti di legge, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice o della struttura di supporto istituita ad hoc ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che



appaiono anormalmente basse. Procede, quindi, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni del caso, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La corrispondenza avviene tramite la piattaforma TUTTOGARE.

Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di retisti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE, o che costituiscono l'aggregazione di retisti.

Il RUP, eventualmente con l'ausilio della commissione giudicatrice o della struttura di supporto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n°50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal RUP, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In caso di esclusione di un'offerta per tali circostanze, il RUP ne dà informazione alla Commissione europea.

SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente.

Gli operatori economici che hanno aderito al presente lotto nell'avviso di preinformazione con indizione di gara saranno invitati ad iscriversi sulla piattaforma TUTTOGARE alla relativa procedura ristretta.

L'apertura della busta amministrativa avverrà nelle date indicate alla precedente SEZIONE I.4, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, che in tempo reale darà comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta apertura del plico, e del successivo esito dell'esame.

La stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara appositamente costituito per la presente procedura di gara:

- verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi digitali regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle buste digitali richieste;
- procede quindi all'apertura della busta digitale n°1 (di cui alla successiva SEZIONE XI) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal presente disciplinare di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti, ed alla ammissione con riserva nei casi di incompletezza documentale da perfezionare con la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016 attraverso la stessa piattaforma telematica; resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al controllo anche a campione delle veridicità e sostanza delle autodichiarazioni fornite dagli operatori economici partecipanti alla gara (comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017);



- nel caso di applicazione della procedura di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, nel corso di una successiva seduta di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente – anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti;
- nel corso di una successiva seduta pubblica di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi attraverso la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente, anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti

Terminata questa prima fase, si darà comunicazione agli operatori economici dell'avvenuta verifica positiva circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando ovvero delle ragioni per cui si è proceduto all'esclusione.

Come previsto dall'avviso di preinformazione, qualora i concorrenti in possesso dei requisiti siano in numero superiore a cinque, si procederà a sorteggiare i cinque operatori economici da invitare a presentare offerta.

Il sorteggio avverrà mediante specifica funzione della piattaforma TUTTOGARE, integralmente automatica e senza possibilità di intervento da parte degli operatori. In caso di sorteggio, la comunicazione di avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo conterrà anche la comunicazione della data del sorteggio, con un preavviso di almeno un giorno.

Le imprese sorteggiate saranno invitate a presentare le buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione.

La procedura, quindi, procederà in questo modo:

- la Commissione di Gara, nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, comma 7 e dell'art. 216, comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016, procede all'apertura della busta digitale n°2 relativa all'offerta tecnica, elencando e verbalizzando gli elaborati contenuti in ciascun plico digitale; le risultanze della predetta seduta saranno oggetto di formale provvedimento di ammissione/esclusione, che verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato a tutti i concorrenti - attraverso la stessa piattaforma telematica - entro il termine di giorni 2 (due), in base a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 e dall'art. 204 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n°50/2016;
- la commissione giudicatrice procederà, in più sedute non pubbliche - che potranno aver luogo anche con le modalità di cui al comma 2 del citato art. 77 - all'esame della documentazione tecnica di cui alla busta digitale n°2;
- al termine della procedura di esame delle offerte tecniche, per la quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la Commissione attribuirà i relativi punteggi;
- qualora per uno o più subcriteri non sia assegnato il punteggio massimo previsto, sarà applicata la procedura di riparametrizzazione a ciascun subcriterio, assegnando il valore massimo al concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore e adeguando proporzionalmente i valori di tutti i concorrenti;
- in seguito, in una nuova seduta di gara e per i soli offerenti ammessi, il Seggio di Gara procederà, sempre mediante la piattaforma telematica di e-procurement, all'apertura della busta digitale n°3 contenente l'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo, verificando altresì il rispetto dei termini di cui all'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- qualora l'offerta risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria risulti anomala, nei termini di cui all'art. 97 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, si procederà all'attivazione delle procedure di cui alla SEZIONE VIII.1.2, fino alla avvenuta individuazione della migliore offerta non anomala;
- Il Seggio di Gara redigerà verbale finale di aggiudicazione provvisoria dei singoli lotti, che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni, salvo l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia nei termini di cui alla SEZIONE VIII.2.2. del presente disciplinare.
- nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà conseguito il punteggio tecnico più alto; qualora anche i punteggi tecnici dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio;
- le risultanze della predetta seduta saranno oggetto di formale provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, che verrà comunicato a mezzo PEC tempestivamente - attraverso la piattaforma telematica - a tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n°50/2016, e pubblicato sul profilo del Committente (nella sezione Amministrazione Trasparente), a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo n°50/2016 e con le modalità di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 in G.U. n. 20 del 25/01/2017;
- a norma dell'art. 95 comma 15 del Decreto Legislativo n°50/2016, **ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla redazione della graduatoria provvisoria di ciascun lotto non rileva ai**



fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, per cui le graduatorie stesse resteranno in ogni caso invariate.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta nelle more delle verifiche di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del medesimo Decreto, che la stazione appaltante effettuerà anche tramite il sistema AVCPass, riservandosi comunque la facoltà di richiedere al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini delle verifiche.

Una volta effettuate le verifiche di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del Decreto Legislativo n°50/2016, la Stazione Appaltante adotterà il provvedimento di conferma dell'aggiudicazione definitiva, che autorizzerà altresì la stipula del relativo contratto di appalto.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato nei termini di cui all'art. 32 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n°50/2016, decorrenti dalla data del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione.

Contestualmente alla stipula del contratto di procederà alla restituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE XI - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Si rammenta che, pena esclusione dalla procedura di gara, non è possibile modificare la forma di partecipazione indicata nell'istanza di adesione all'avviso di preinformazione pubblicato sulla GURI n°152 del 30/12/2022, né sostituire gli operatori economici individuati.

➤ **Presentazione dell'offerta**

La procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, cui può accedersi attraverso il seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>

Tutte le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni ex art. 29,52 e 76 del Decreto Legislativo n°50/2016 verranno gestite tramite la predetta piattaforma.

Non verranno prese in considerazione comunicazioni pervenute in altra forma.

Le modalità tecniche che i concorrenti dovranno seguire per l'utilizzo della piattaforma sono riportate nelle "Norme tecniche di utilizzo" – consultabili e scaricabili al predetto indirizzo web - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di registrazione dei concorrenti e di inoltro delle offerte, nonché la forma delle comunicazioni da utilizzare.

Pertanto – ai fini della partecipazione alla procedura di gara – è obbligatorio presentare la documentazione richiesta **esclusivamente** attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, mediante caricamento (upload) della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Per la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dovranno trasmettere – mediante la piattaforma telematica – n°3 buste digitali:

- Prima fase di verifica del possesso dei requisiti:
BUSTA DIGITALE 1 - Documentazione amministrativa (vedi punto XII.2).
- Fase concorrenti ammessi a presentare offerta:
BUSTA DIGITALE 1 - Documentazione amministrativa per la sola cauzione provvisoria (vedi punto XII.2).
BUSTA DIGITALE 2 - Offerta tecnica (vedi punto XII.3).
BUSTA DIGITALE 3 - Offerta economica (vedi punto XII.4)

L'invio telematico del plico dovrà avvenire entro e non oltre i termini di cui al punto I.5, con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Le offerte inserite sulla piattaforma telematica non possono essere ritirate dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.



Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

In caso di inserimento di più documenti firmati digitalmente, anche da parte di soggetti differenti, in uno slot singolo sulla piattaforma TUTTOGARE, i singoli file vanno uniti in una cartella compressa (formato ZIP o RAR o simile); la cartella compressa va firmata digitalmente, anche dal solo soggetto capogruppo, prima di caricarla nello slot corrispondente.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa introdotta dal Decreto Legislativo n°50/2016 e nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica.

Si precisa che per l'espletamento della presente procedura di gara **non sono previste sedute pubbliche del Seggio di Gara**, in base a quanto disposto dall'art. 58 del Decreto Legislativo n°50/2016, che non contempla alcuna fase pubblica di gara.

Tale principio è stato altresì confermato da un consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale l'utilizzo di una piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC) rendono l'iter di gara più sicuro garantendo l'inviolabilità e la segretezza delle offerte, nonché l'immodificabilità delle stesse.

SEZIONE XII - CONTENUTI DELL'OFFERTA

XII.1) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016 decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

La partecipazione alla procedura di gara comporta l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara, e la rinuncia a qualsiasi eccezione e/o riserva ed esse riferite.

XII.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n°1)

XII.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

XII.2.2) Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", nella BUSTA DIGITALE n°1 i concorrenti dovranno **produrre a pena di esclusione** la seguente documentazione:

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione unificata del legale rappresentante in bollo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "B") accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, concernente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e il possesso dei requisiti di carattere soggettivo necessari, e precisamente:

- l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Decreto Legislativo n°50/2016 di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Decreto Legislativo n°50/2016 penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale nonché all'articolo 2635 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile;
 - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nei termini di cui all'art. 80 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- l'inesistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art.80 comma 5, lett. c-ter);
- l'assenza di significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5, lett. c-bis);
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, non diversamente risolvibili;
- di non essere stato coinvolto della fase di preparazione della presente procedura di gara in modo da cagionare una distorsione della concorrenza;
- l'assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81;
- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, riferita al momento di presentazione dell'offerta;
- l'assenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- l'assenza di situazioni in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- l'assenza – rispetto agli altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento - di situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile o di qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che possa imputare le offerte ad un unico centro decisionale;



- l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici relativa ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati;
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c. nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- l'impegno ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- il possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n°68 circa il rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, ovvero autocertificazione circa il possesso dei requisiti necessari per l'esonero dal predetto obbligo;
- la conclusione di contratti di lavoro o di collaborazione con ex dipendenti dell'Ente che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ente stesso, in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.L. 165/2001;
- l'impegno a non corrispondere, promettere, offrire – sia direttamente che indirettamente tramite terzi – somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, utilità, vantaggio, beneficio, al fine di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti ovvero al fine di distorcere il corretto espletamento dell'attività amministrativa e/o della successiva attività di valutazione da parte dell'ACER Campania;
- l'impegno a denunciare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ACER Campania nonché alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero qualsiasi illecita pretesa venga avanzata nei propri confronti ovvero nei confronti dei propri rappresentanti, familiari, dipendenti della Ditta o altri soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali;
- l'indicazione dei componenti di maggiore età del proprio nucleo familiare di maggiore età conviventi nell'ultimo triennio;
- l'autorizzazione dell'ACER Campania all'utilizzo dei propri dati personali a fini istituzionali, indicando i contatti telefonici e di posta elettronica da utilizzare a tal fine per la trasmissione di eventuali comunicazioni;
- l'indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- di avere preso piena e perfetta conoscenza delle prescrizioni previste nel Capitolato Prestazionale;
- di aver verificato gli elaborati posti a base d'appalto, e le condizioni di esecuzione della prestazione;
- di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che hanno contribuito alla determinazione del prezzo, di ritenere lo stesso congruo e remunerativo e tale da consentire il ribasso d'asta che andrà ad offrire in sede di gara, tenuto conto delle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
- di avere la possibilità ed i mezzi economico - finanziari, così pure quelli tecnici per procedere alla esecuzione dell'Appalto nelle migliori condizioni, con tempestività, professionalità e competenza specifica.
- il rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n°50/2016 di comportamento, come da D.P.R. 62/2013, che si applica alla stazione appaltante e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Decreto Legislativo n°50/2016, pena la risoluzione del contratto.
- di essere a conoscenza delle eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- la rinuncia, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di aver effettuato sopralluogo autonomo presso i luoghi oggetto dell'intervento e di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento **a corpo** delle prestazioni, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
- la rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi e/o indennizzi nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni e pattuizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato Prestazionale;



- l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all'uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole.
- l'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE mediante la quale verrà gestita l'intera procedura di gara, come riportate nelle Norme Tecniche di Utilizzo.

Il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 sull'istanza di partecipazione può essere assolto a mezzo modello F23, da versarsi presso gli sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando i seguenti dati:

- codice tributo: 456/T
- codice ufficio: TER
- codice fiscale Ente: 08496131213
- descrizione: "bollo istanza CIG 9569390E6E";

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA n°1 contenente l'istanza di partecipazione.

- B)** Dichiarazione unificata sottoscritta digitalmente resa dagli altri soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "C"), concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n°50/2016.
- C)** *[per gli operatori soggetti all'obbligo]* Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, e dalla quale risulti l'abilitazione per attività coerenti con quelle della presente procedura di gara.
- D)** I concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti, individuati in base a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°138 del 21/02/2018, riguardanti i servizi indicati nel presente disciplinare di gara mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "E");
- E)** **Attestazione SOA** - I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere **oppure** Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n°445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:
- denominazione della SOA;
 - numero dell'attestazione;
 - data rilascio;
 - data scadenza triennale e quinquennale;
 - categorie e classifiche;
 - estremi della certificazione di qualità;
 - nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- F)** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n°50/2016, predisposto **in forma elettronica**, configurato e reso disponibile in formato XML o in forma di compilazione guidata sulla piattaforma telematica di e-procurement;



In caso di avvalimento e/o di subappalto qualificante, il concorrente dovrà presentare – nella medesima forma – un DGUE separato per ciascuna impresa ausiliaria e/o subappaltatrice, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 3. paragrafi 3) e 4) delle Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in data 18/07/2016.

In caso di riutilizzo di un DGUE relativo ad altro appalto, pertinente rispetto alla procedura in corso, i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione di conferma dei requisiti, come previsto dall'art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016

In caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., la documentazione di cui ai predetti punti A), B), C), D), E) ed F) dovrà, in ogni caso, essere prodotta a pena d'esclusione da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E., e dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti nella percentuale minima pari alla corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Nel caso di avvalimento, la documentazione di cui ai punti A), B), C), D) ed E) dovrà essere prodotta anche con riferimento alle ditte ausiliarie.

G) In caso di AVVALIMENTO, tutte le dichiarazioni di cui alla Sezione VII in uno con il MODELLO "I" e il PASSOE dell'ausiliaria

H) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire dovranno produrre apposita dichiarazione (MODELLO "D") sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

a. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b. per ciascun operatore l'indicazione: della categoria di opere, dell'importo relativamente a ciascuna categoria che sarà dallo stesso eseguita, e della relativa percentuale di incidenza.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono allegare l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

I) In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare l'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n°50/2016 per effetto dell'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

J) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare; in caso di A.T.I. ovvero di avvalimento o subappalto qualificante, ciascun PASSOE dovrà riportare all'interno l'indicazione di tutti i componenti dell'A.T.I. ovvero delle ditte ausiliarie; nel caso di subappalto qualificante, il subappaltatore potrà essere inserito nel PASSOE come mandante di A.T.I.

K) Procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui al MODELLO "A" sia sottoscritta dall'istitutore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. E). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO "B".

L) Dichiarazione unificata sulle clausole PNC, sulla Legge Regionale n°3/2007, sul rispetto dei CAM di cui al MODELLO G;

M) Dichiarazioni integrative al DGUE di cui al MODELLO H;

N) I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di **euro 200,00 (centoquaranta)** a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente alla presente gara d'appalto, riferita al CIG del presente lotto.

Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione della documentazione amministrativa.



In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, che sarà restituita a ciascun concorrente soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva.

SOLO PER I CONCORRENTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

- O) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo a base d'asta comprensivo della progettazione, sottoscritta digitalmente, prestata con le modalità di cui all' art. 93 del Decreto Legislativo n°50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n°31 del 19/01/2018, o mediante bonifico bancario. La predetta garanzia, essendo unica, dovrà riportare al suo interno gli estremi dei CIG e l'indicazione dei singoli lotti a cui l'operatore economico intende partecipare.

Nel caso di presentazione di cauzione in contanti, il relativo deposito dovrà essere effettuato mediante bonifico da effettuarsi presso la **BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA** – sede di Napoli, Tesoriere dell'ACER Campania (codice IBAN IT 95X05 3870 3411 0000 0251 4747).

Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, qualora il concorrente possenga i requisiti ivi previsti.

Si precisa che la riduzione per l'eventuale possesso della Certificazione EN ISO 14001 non è cumulabile con quella riguardante il sistema di qualità UNI EN ISO 9001.

La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n°385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58., e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- una efficacia minima di giorni **180 (centottanta)** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, a norma dell'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n°50/2016

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli offerenti.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

XII.3 – OFFERTA TECNICA (BUSTA n. 2)

Il Concorrente dovrà illustrare la propria offerta tecnica tenendo conto delle indicazioni appresso riportate nel presente capitolo, nonché in considerazione dei parametri stabiliti per l'assegnazione dei relativi sub-punteggi, secondo la seguente griglia di valutazione.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punti D max	Punti T max	Punteggio massimo criterio
A - Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva					
A	Professionalità e adeguatezza desunta da tre servizi svolti e validati/approvati negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dall'offerente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'oggetto del presente affidamento.	A.1	Servizio affine Categoria E.20	5	13
		A.2	Servizio affine Categoria S.06	5	
		A.3	Servizio affine Categoria IA.02	3	



B – Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati							
B	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Criterio premiante CAM per capacità tecnica dei progettisti.	B.1	Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Applicazione dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256.	7		12	
		B.2	Presenza di un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)		5		
C - Qualità delle lavorazioni: miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, minor costo di utilizzo e di manutenzione							
C	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere. Applicazione dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256. Criterio premiante CAM per materiali rinnovabili.	C.1	Interventi di miglioramento riguardanti il contenimento energetico dei fabbricati, con l'utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore rispetto a quelle indicate in progetto, finalizzati anche alla durabilità ed alla minore manutenzione, e ad interventi su fabbricati col minor impatto possibile sulla vita dei suoi abitanti e con la conseguente riduzione dei lavori da eseguire all'interno degli stessi alloggi.	12		47	
		C.2	Interventi di miglioramento riguardanti la sicurezza sismica dei fabbricati, con l'utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore rispetto a quelle indicate in progetto, finalizzati alla durabilità ed alla minore manutenzione, e ad interventi su fabbricati col minor impatto possibile sulla vita dei suoi abitanti e con la conseguente riduzione dei lavori da eseguire all'interno degli stessi alloggi.	20			
		C.3	Interventi di miglioramento riguardanti le opere a verde nell'area di pertinenza dei fabbricati, con l'utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore rispetto a quelle indicate in progetto, finalizzati anche alla durabilità ed alla minore manutenzione.	6			
		C.4	Utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio (escluse le strutture portanti).	≥ 20%			1
				≥ 25%			3
				≥ 30%			7
C.5	Dimostrazione certificata della capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto, mediante possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale.		2				
D - Clausole di premialità PNRR							
D	Pari opportunità generazionale e di genere. Certificazione sociale.	D.1	Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni.		2	8	
		D.2	Assunzione di una unità lavorativa, relativamente alla componente di lavoro femminile, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo VI.1		4		
		D.3	Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000.		2		
E	OFFERTA ECONOMICA (RIBASSO UNICO PERCENTUALE SU LAVORI E ONORARI PROGETTAZIONE)					20	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						100	



Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

L'offerta tecnica di cui alla busta digitale n°2 dovrà comprendere, **a pena d'esclusione**, la seguente documentazione:

A. Qualità dell'articolazione generale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
Criteri A.1 - A.2 - A.3

Il concorrente dovrà presentare n°3 (tre) servizi tecnici svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del propedeutico avviso alla presente e ritenuti particolarmente significativi della propria qualificazione professionale, scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

In particolare, per ciascuno dei due servizi presentati dovrà essere prodotta una relazione in cui vengano illustrate le caratteristiche dell'intervento, l'importo, l'inizio delle attività, la data del collaudo, il committente ed ogni altro elemento tecnico dal quale si denoti la complessità e le principali problematiche affrontate o comunque qualsiasi elemento che secondo il concorrente qualifichi la propria professionalità. Per quanto concerne la progettazione strutturale in zona sismica, andranno evidenziate esperienze similari di miglioramento/adeguamento sismico su fabbricati di civile abitazione, dove si sia affrontata la tematica del recupero edilizio con tecnologie innovative, che abbiano tenuto maggiormente in conto la sicurezza e ed il minor impatto possibile sulla vita degli abitanti degli stessi fabbricati, senza necessariamente prevederne lo sgombero durante le fasi delle lavorazioni.

La relazione, per ciascuno dei servizi presentati (criteri A.1 - A.2 - A.3), dovrà essere composta da massimo tre pagine formato A4 – dimensione carattere non più piccola di 12 punti, interlinea singola – con al massimo tre allegati grafici in formato A3/A4.

B. Metodologia della progettazione, qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati
Criteri B.1 – B.2

Il concorrente dovrà presentare la relazione sul subcriterio B.1 contenente:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento alle tempistiche contrattuali, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta, delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- descrizione delle proposte migliorative;
- descrizione di interventi su fabbricati mediante tecnologie che tengano in conto il minor impatto possibile sulla vita dei suoi abitanti e la conseguente riduzione dei lavori da eseguire all'interno degli stessi alloggi;
- rispetto dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256, illustrando:
 - il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
 - le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale;

La relazione in parola potrà essere composta al massimo da cinque pagine formato A4 – dimensione carattere non più piccola di 12 punti, interlinea singola.

Per il subcriterio B.2 il concorrente deve presentare la certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, CasaClima, Itaca, Leed, Well).

C. Qualità delle lavorazioni: miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, minor costo di utilizzo e di manutenzione
Criteri C.1 - C.2 - C.3 – C.4



Il concorrente dovrà presentare:

- Un Fascicolo composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio C.1.
- Un Fascicolo composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio C.2.
Sempre relativamente al sub criterio C.2, ai sensi dell'art. 95 co.14 del Decreto Legislativo n°50/2016, viene autorizzata la possibilità di presentare una variante, che, tenendo ampiamente conto della metodologia descritta nelle relazioni specialistiche del PFTE e non tradendone lo spirito, consenta l'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, calibrate sulla condizione di forte irregolarità del fabbricato e concepite nel rispetto del principio di non interferenza con la funzione residenziale in essere, con la conseguente riduzione dei lavori da eseguire all'interno degli stessi alloggi.
In caso di proposta di variante, andranno presentate ulteriori tavole esplicative di dettaglio in formato A3 (max n°4 tavole) con le indicazioni e legende della proposta di intervento e di interferenze con i manufatti esistenti e una ulteriore relazione strutturale articolata in analogia alle relazioni specialistiche del PFTE al fine di chiarire analiticamente la proposta migliorativa.
- Un Fascicolo composto da massimo 10 (dieci) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio C.3.

Nelle predette relazioni di cui ai criteri C.1 – C.2 – C.3 il concorrente deve altresì evidenziare il rispetto dei criteri CAM di cui al DM 23/06/2022 n°256, indicando le misure adottate nell'ambito di ciascuna proposta migliorativa con riferimento al piano di lavoro ad alla metodologia descritti per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

Per il criterio C.4 l'operatore economico deve compiere scelte tecniche che consentano di soddisfare il criterio e dichiarare tramite quali materiali intenda soddisfare il criterio, con il relativo calcolo percentuale (in fase di esecuzione dovrà presentare alla stazione appaltante la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto dichiarato). La documentazione di offerta è una relazione sintetica - costituita da massimo quattro pagine formato A4, dimensione carattere non più piccola di 12 punti, interlinea singola - contenente informazioni sulla percentuale in peso dei componenti edilizi o materiali da utilizzare nell'opera che sono costituiti da materie prime rinnovabili considerando gli elementi non strutturali (chiusure verticali e orizzontali/inclinate e partizioni interne verticali e orizzontali, parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame). Ai fini del calcolo si fa riferimento alle sezioni considerate all'interno delle tavole progettuali; l'analisi va condotta sugli elementi interessati dall'intervento di ristrutturazione.

Per il criterio C.5 rileva la dimostrazione certificata della capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione degli interventi. Il concorrente dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001, in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nella offerta. In caso di concorrente partecipante in raggruppamento, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

D. Clausole di premialità PNRR

Criteri D.1 – D.2 – D.3

- Dichiarazione contenente l'impegno ad assumere una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni (sub criterio D.1);
- Dichiarazione contenente l'impegno ad assumere una unità lavorativa, relativamente alla componente di lavoro femminile, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo VI.1 (sub criterio D.2);
- Dichiarazione relativa al possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 in uno con la copia della medesima



(sub criterio D.3);

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, la soglia di cui all'art. 95 comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016 è fissata nella misura del 40% del punteggio tecnico complessivo da assegnare, ed è quindi pari a punti n°32 (trentadue).

Le offerte che non raggiungeranno tale soglia saranno considerate inidonee e, pertanto, escluse dal prosieguo delle operazioni di gara escludendosi anche la eventuale riparametrizzazione. Per tali offerte non si procederà all'apertura della busta n°3 – offerta economica.

XII.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n°3)

La Busta digitale n°3, a pena d'esclusione, deve contenere la seguente documentazione:

1) L'offerta economica, redatta in lingua italiana, utilizzando l'allegato MODELLO "A", debitamente compilati in ogni parte.

Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso percentuale dovrà avere tre cifre decimali; le cifre decimali oltre la terza non verranno prese in considerazione e non verrà eseguito alcun arrotondamento. Esso viene calcolato sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo degli onorari per la progettazione, pari ad euro 8.400.122,97 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Gli elementi dell'offerta economica dovranno altresì trovare piena corrispondenza con quelli inseriti sulla piattaforma telematica mediante compilazione dell'apposito form.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare espressamente gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi della manodopera per la sola componente dei lavori, in base a quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016.

La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.

SEZIONE XIII - ESCLUSIONE DALLA GARA

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni, documenti o elaborati richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI precedenti potrà comportare l'esclusione dalla gara, salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Costituirà altresì motivo di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi del medesimo art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, di completare o fornire chiarimenti - entro il termine massimo di 10 giorni a seconda della gravosità dell'adempimento - in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, nonché l'esito negativo delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Verranno altresì escluse le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di inequivoci elementi, a norma dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Decreto Legislativo n°50/2016.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

In caso di contrasto, le norme legislative prevalgono sulle prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.



SEZIONE XIV - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

XIV.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i documenti eventualmente non acquisiti attraverso il sistema AVCPass;

XIV.1.2) I termini per la stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario saranno regolati dall'art. 32 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n°50/2016. Il predetto contratto verrà predisposto in modalità elettronica per la sottoscrizione con firma digitale, in base a quanto previsto dall' art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed incamerata la garanzia provvisoria.

XIV.1.3) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della L. 276/03

XIV.1.4) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

XIV.1.5) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XIII.2) secondo i termini ivi indicati.

XIV.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, nei termini di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto;

XIV.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art 103 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione della certificazione attestante l'avvenuta regolare conclusione della prestazione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, qualora il concorrente possenga i requisiti ivi previsti.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo n°50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nei termini di cui all'art. 103 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

SEZIONE XIV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XIV.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione definitiva. È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

XIV.2) È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione soltanto se tali variazioni risultano superiori al



cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

SEZIONE XV – CONTROVERSIE

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi, a norma dell'art. 204 del Decreto Legislativo n°50/2016.

SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è la **SOC. COOP. STUDIO A.M.I.C.A. (Asset Modernizzazione Informatica Contratti Appalti)** con sede in San Donaci (BR) alla Via Giordano n°56 – C.F. 01850570746, fornitrice della piattaforma di e-procurement **TUTTOGARE** utilizzata per l'espletamento della presente procedura di gara.

SEZIONE XVII - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n°50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

ACER consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo n°50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, autorizza ACER a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Nel caso in cui non si acconsenta all'accesso della propria offerta tecnica, è necessario allegare alla predetta offerta tecnica una dichiarazione (Modello F) sottoscritta digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

SEZIONE XVIII – SPESE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25 gennaio 2017 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione.



L'importo presunto delle spese poste a carico degli aggiudicatari per la pubblicazione dell'avviso e dell'esito di gara è pari a circa euro 2.700,00 oltre IVA e bolli.

SEZIONE XIX - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n°50/2016 e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito all'arch. Angelo Maria PIRONE.

SEZIONE XX - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti all'Ente Appaltante esclusivamente sulla piattaforma telematica di e-procurement entro il giorno **02/03/2023**.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Per problematiche relative al funzionamento della piattaforma, si prega di contattare prioritariamente l'help desk del sito TUTTOGARE tramite la mail assistenza@tuttogare.it oppure telefonicamente al numero 0240031280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

Sono ammesse unicamente richieste di chiarimenti riguardanti il contenuto del bando, del disciplinare e della modulistica; non sono ammessi chiarimenti che costituiscono consulenza tecnica e/o giuridica sulla procedura di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo PEC e pubblicate sempre attraverso la piattaforma telematica di e-procurement.

Ciascun concorrente è tenuto a consultare periodicamente i chiarimenti pubblicati fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, poiché saranno ritenute inammissibili contestazioni inerenti i contenuti dei medesimi chiarimenti.

ACER

Agenzia Campana Edilizia Residenziale
Il Dirigente Area Informatica e Servizi Generali
Avv. Monica Tommaselli

ALLEGATI:

- Modello A Offerta economica
- Modello B Istanza di partecipazione e dichiarazione unificata del legale rappresentante
- Modello C Dichiarazione unificata altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016
- Modello D Dichiarazione di impegno in caso di A.T.I. o Consorzi
- Modello E Dichiarazione requisiti gruppo di progettazione
- Modello F Dichiarazione accesso atti offerta tecnica
- Modello G Accettazione clausole PNC - Legge Regionale n°3/2007 – Applicazione CAM
- Modello H Dichiarazioni integrative DGUE
- Modello I Dichiarazione impresa ausiliaria